



VERBALE N. 47 DELL'ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Francesca Acciai, Avvocato Ottavia Antoniazzi, Avvocato Diego Antonini, Avvocato Flaminia Aperio Bella, Avvocato Luciacristina Arquilla, Avvocato Alexandra Balducci, Avvocato Eugenia Barone Adesi, Avvocato Francesca Maria Calegari, Avvocato Elio Canci, Avvocato Silvia Codispoti, Avvocato Fabio Federico Diano, Avvocato Carlo Di Gaeta, Avvocato Adriano D'Ottavio, Avvocato Paola Federici, Avvocato Fabio Fortino, Avvocato Celeste Iampieri, Avvocato Sara Lai, Avvocato Livia Lorenzoni, Avvocato Flavia Lumino, Avvocato Virgilio Menichelli, Avvocato Flavia Montanari, Avvocato Elena Oliviero, Avvocato Valentina Pace, Avvocato Marcello Padovani, Avvocato Marco Patrizi, Avvocato Carmine Pepe, Avvocato Luigi Piemonte, Avvocato Giulio Pisano, Avvocato Francesco Piscitello, Avvocato Micaela Puliatti, Avvocato Oana Purice, Avvocato Guja Rallo, Avvocato Guido Ricci, Avvocato Valeria Romiti, Avvocato Daniele Roncarà, Avvocato Danila Sacchi, Avvocato Valerio Santurro, Avvocato Cristiano Marco Severini Iacolucci, Avvocato Flonja Shuli, Avvocato Maria Rita Silvestri, Avvocato Flavia Sordi, Avvocato Flavia Tancredi, Avvocato Guido Maria Tancredi, Avvocato Erica Temporin, Avvocato Tiziano Tommasiello, Avvocato Daniele Tramutoli, Avvocato Iliaria Trevisan, Avvocato Alice Turrà, Avvocato Francesca Ucheddu, Avvocato Andrea Valenti, Avvocato Simona Varriale, Avvocato Mario Vulcano, Avvocato Matteo Zangrillo, Avvocato Elisabetta Zeppieri, Avvocato Andrea Zoppi, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Audizione Signor (omissis)

- Viene ammesso in Aula il Funzionario dell'Ordine, Signor (omissis) per riferire in ordine alla gara sulle pulizie.

(omissis)

Il Presidente chiede al Funzionario, Signor (omissis), di fissare a breve termine un incontro con l'Avv. (omissis) per completare l'iter e per eventuali integrazioni di documentazione.

Il Presidente ringrazia il Funzionario, Signor (omissis), che si allontana dall'Aula.

Il Consiglio dispone che il Funzionario, Signor (omissis) e l'Avv. (omissis) provvedano celermente alla conclusione della procedura e di relazionare al Consiglio i tempi della conclusione della procedura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo che sia trasmessa all'Ufficio Amministrazione, al Funzionario, Signor (omissis) e all'Avv. (omissis).

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)



Pratiche disciplinari

P.D. nn.(omissis)– Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale l'istante chiede il rilascio di copia della comunicazione depositata dall'Avv. (omissis) in data 14 novembre 2013.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 29 novembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del 5 dicembre 2013, l'Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;
- considerato che l'istanza appare generica e riferita ad una non meglio specificata esigenza di acquisire perizia calligrafica da produrre in una altrettanto non meglio precisata "sede penale"

delibera

di non concedere l'accesso all'atto richiesto.

Incontro con i Delegati all'O.U.A. del Consiglio dell'Ordine di Roma: modifiche statutarie

- Vengono ammessi in Aula quattro dei cinque Delegati all'O.U.A. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Sono presenti gli Avvocati Paolo Maldari, Alberto Bonu, Andrea Costanzo e Stefano Radicioni. Motivo dell'incontro è la richiesta di chiarimenti in ordine alle modifiche statutarie conseguenti dall'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 e deliberate dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana in data 5 aprile 2013, su proposta della Commissione Statuto, e, inoltre, ragguagli in merito all'organizzazione della VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura dal titolo "La Giustizia Umiliata: quale democrazia senza diritti?", che si svolgerà a Napoli, Castel Capuano dal 16 al 18 gennaio 2014.

L'Avv. Paolo Maldari riferisce che il Delegato all'O.U.A., Avv. Settimio Catalisano, non è potuto intervenire all'incontro in quanto impegnato, per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, in un concomitante Congresso a Taranto.

L'Avv. Paolo Maldari comunica che domani, 13 dicembre 2013, parteciperà ad un incontro che si terrà a Napoli con il Presidente Marino, il Presidente Caia e il Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, per discutere sull'organizzazione della VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura. Successivamente comunicherà le convenzioni con gli hotels, al fine di poter usufruire della riduzione dei costi di pernottamento. Precisa che nella quota di iscrizione, stabilita in euro 100,00, rientra anche il costo della cena della Conferenza del 17 gennaio 2014.



L'Avv. Paolo Maldari riferisce che, dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012, l'O.U.A. ha convocato la Commissione Statuto per apportare le modifiche allo stesso e che verrà organizzato un "tavolo di lavoro" sulle modifiche dell'art. 39 dello Statuto, che ha dato riconoscimento legale al Congresso, quale massima Assise dell'Avvocatura italiana, ed all'Organismo di rappresentanza politica, eletto per dare attuazione ai suoi deliberati. L'O.U.A. attende le proposte dei singoli Ordini, così da consentire una più ampia discussione per le opportune modifiche che dovranno necessariamente essere condivise.

Le proposte di modifiche sono riferite principalmente al finanziamento dell'O.U.A., per garantire il relativo funzionamento.

L'Avv. Stefano Radicioni dichiara che la volontà dell'Organismo era quella di aver una partecipazione più ampia sia degli Ordini che della associazioni più rappresentative, al fine di apportare le modifiche che siano condivise e riconosciute da tutti, in modo di arrivare al Congresso Nazionale di Venezia con un nuovo Statuto. Precisa che è prevista la convocazione di un Congresso straordinario che si svolgerà in una sola giornata, per approvare esclusivamente le modifiche allo Statuto.

L'Avv. Maldari riferisce che, in merito all'invio dei Regolamenti del Consiglio Nazionale Forense sulle modifiche apportate dalla L. 247/2012, l'O.U.A. ha inviato le proprie deduzioni solo su alcuni, mentre su altri, come ad esempio quello inerente la disciplina, non ha ritenuto di intervenire.

Il Presidente ringrazia dell'intervento i Delegati all'O.U.A. dell'Ordine di Roma, che si allontanano dall'Aula.

Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dai Delegati romani all'Assemblea dell'O.U.A., disponendo che tutti i Consiglieri esaminino a fondo le proposte di modifica dello Statuto del Congresso e del relativo Organismo deputato all'attuazione delle sue delibere, in modo da poter sottoporre agli organi deputati le proprie eventuali indicazioni.

Audizione Avv. (omissis) e Avv. (omissis) – Parere n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All'esito il Consiglio delibera di dare termine agli istanti fino al 15 gennaio 2014, per depositare una memoria illustrativa degli aspetti emersi in sede di audizione, come da separato verbale.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico rappresentando che, nella sua qualità di difensore del padre di un minore in stato di detenzione in Campania, ha depositato istanza ex art. 317 bis c.c. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma al fine di ottenere l'autorizzazione da parte di quest'ultimo a consentire le visite del minore con il padre, ordinando alla madre di condurre il bambino (di tre anni) presso il luogo di detenzione e, comunque, quantomeno consentire i colloqui telefonici tra padre e figlio. L'istanza veniva rigettata. Successivamente interveniva il garante per l'infanzia e quello dei detenuti della regione Campania, sollecitando il TM all'adozione di un provvedimento; contemporaneamente l'Avv. (omissis) presentava nuova istanza di autorizzazione al Tribunale. Il difensore della madre, incontrata casualmente l'Avv. (omissis), accusava quest'ultima di



non averla informata delle istanze e, ritenuta la condotta deontologicamente scorretta, rappresentava all'Avv. (omissis) che avrebbe dovuto avvisarla prima di ogni iniziativa, violando così i doveri di correttezza professionale sia i principi del contraddittorio.

L'Avv. (omissis), rilevando che, a seguito del deposito di tali istanze, il Tribunale dei Minori solitamente convoca le parti per sentirle in contraddittorio e ritenendo, pertanto, non violato alcun dovere, ha formulato parere in merito.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che, innanzi tutto, le domande espone in merito a questioni afferenti materie estranee al Codice deontologico forense non possono non essere dichiarate inammissibili;
- che il quesito deontologico interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: 6) “Doveri di lealtà e correttezza”; 23) “Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo”;
- che il predetto art. 6 impone all'avvocato di *“svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza”*;
- che nello svolgimento della propria attività professionale l'avvocato deve sempre osservare quanto stabilito dalla regola deontologica dell'art. 23 del Codice Deontologico Forense, secondo la quale *“nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa salvaguardando il quanti possibile il rapporto di colleganza”*,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza dal parte del medesimo Consiglio in altra sede e, pertanto, l'emissione di tali pareri potrebbe costituire anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Vista la richiesta di parere deontologico pervenuta in data 7 novembre 2013 dall'Avv. (omissis) in ordine alla possibilità, per un cliente, di nominare un difensore iscritto nelle liste dei difensori per il Patrocinio a Spese dello Stato di altro Foro rispetto a quello che ha deliberato l'ammissione al gratuito patrocinio e rispetto al Foro presso il quale è stata incardinata la causa.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la normativa inerente al Patrocinio a Spese dello Stato è disciplinata dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, parte terza artt. 74-145);
- che l'art. 80 del detto decreto, inerente alla nomina del difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, è stato sostituito dall'art. 1 della Legge 24 febbraio 2005, n. 25 (Modifiche al testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) che ha così disposto:

“1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di



Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il mero il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del Distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa richiamata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta datata 8 novembre 2013, ha formulato richiesta di parere deontologico mirante a conoscere se, in caso di sua rinuncia al mandato conferitole da una cliente al fine di procedere ad una separazione legale tra coniugi -avendo già avviato un accordo di massima in presenza del marito, privo al momento di un difensore di fiducia- possa testimoniare in un eventuale giudizio sulla infedeltà coniugale confessata, in sua presenza, dal medesimo marito.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la regola deontologica dell'art. 58 “La testimonianza dell'avvocato” recita: “Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”;

- che il II canone complementare di detto articolo stabilisce: “Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”;

- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. “Rivelazione del segreto professionale” che punisce “Chiunque avendo notizia del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento[...];

- che l'art. 200 c.p.p. “Segreto professionale” afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo sub b) che “gli avvocati e altri professionisti [...] non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero”, e lo stesso articolo è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. “Facoltà di astensione” per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile;

- che la Corte Cost., nella sentenza del 25 febbraio 1991, n. 6394, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che “il problema dei rapporti tra il ruolo di difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone”;

- che la stessa Corte Cost., nella sentenza del 28 aprile 1997 n. 87, ha stabilito: “La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un



bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento.”;

- che è, altresì, necessario fare riferimento alla norma richiamabile dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense *“Dovere di segretezza e riservatezza”* la cui regola generale dispone: *“E' dovere, oltretutto diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”;*

- che i successivi canoni complementari sanciscono:

I - “L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale”;

II – La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III – L'avvocato è tenuto a chiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV- Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) la fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità di difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

- che l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione forense) *“Segreto professionale”* statuisce:

- L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella qualità o per l'effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

- L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

- La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.”

Tutto quanto sopra premesso,

ritiene



che l'Avv. (omissis) dovrà uniformarsi alla normativa sopra rappresentata.

Pratica n. (omissis) - Avvocati (omissis) e (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) e (omissis) hanno formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 5 dicembre 2013, mirante a conoscere se l'assunzione di testimonianza, con riferimento all'invio ricevuto per informazioni difensive, ove resa, possa o meno costituire infrazione disciplinare, considerato che la stessa attiene ad una dichiarazione espressa da una parte verso l'altra in un apposito contesto transattivo, riservato tra le parti ed i rispettivi avvocati –difensori delle stesse– nello studio di uno di essi, contesto teso alla risoluzione di un complesso di vicende sia di ordine familiare che patrimoniale, tuttora in essere, per dirimere conflitti giudiziari civili e anche penali.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere, Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la regola deontologica dell'art. 58 *“La testimonianza dell'avvocato”* recita: *“Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerente al mandato ricevuto”*;

- che il II canone complementare di detto articolo stabilisce: *“Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”*;

- che il segreto professionale è tutelato dall'art. 622 c.p. *“Rivelazione del segreto professionale”* che punisce *“Chiunque avendo notizia del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento[...]*;

- che l'art. 200 c.p.p. *“Segreto professionale”* afferma sostanzialmente lo stesso principio, stabilendo sub b) che *“gli avvocati e altri professionisti [...] non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero”*, e lo stesso articolo è poi richiamato dall'art. 249 c.p.c. *“Facoltà di astensione”* per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile;

- che l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) *“Segreto professionale”* dispone:

- *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.*

- *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella qualità o per l'effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.*

- *L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.*

- *La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza;*



- che è, altresì, necessario fare riferimento alla norma richiamabile dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense *“Dovere di segretezza e riservatezza”* la cui regola generale recita: *“E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”*;

- che il I canone complementare dispone: *“L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale”*;

- che il IV canone complementare precisa: ***“Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:***

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) la fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità di difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato;

- che la Corte Cost., nella sentenza del 25 febbraio 1991, n. 6394, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che *“il problema dei rapporti tra il ruolo di difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per la loro struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone”*;

- che la stessa Corte Cost., nella sentenza del 28 aprile 1997 n. 87, ha stabilito: *“La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”*;

- che non può non sussistere, quindi, l'equilibrio tra la protezione del segreto professionale, previsto in varie norme di legge e altri principi fondamentali deontologici che pure devono essere rispettati. Infatti, nella duplicità di fonti normative, quelle deontologiche non sono da intendere come sussidiarie o secondarie rispetto alle regole processuali, ma sono complementari ad esse nella loro natura di giuridicità, divenendo parte attiva nella stessa indicazione dei comportamenti da tenere anche nell'ambito del processo; contrariamente, sul piano del diritto positivo, significherebbe soprattutto ignorare la natura effettiva di tali norme, in merito alle quali è intervenuta la decisione della Cassazione a Sezioni Unite del 6 giugno 2002, n. 8225: *“Le norme del codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997, si qualificano norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria”*.

E ancor più di recente, tale orientamento è stato ribadito nel modo più autorevole: *“Secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte nell'ambito della violazione di legge, va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche vevoli per gli iscritti all'albo, ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare (Cassazione, sez. un., 23 marzo 2004, n. 5776),*

ritiene



che -ferma restando la necessità che l'istante debba uniformarsi ai principi normativi sopra richiamati, evitando censure in relazione agli stessi- secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere parere preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri Iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede e che l'emissione di tali pareri e/o autorizzazioni preventive potrebbero, quindi, costituire anticipazioni di giudizio.

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, delibera di erogare (n. 10) sussidi a titolo di assistenza, per un totale di euro (omissis).
(omissis)

Audizione Abogado (omissis) – eventuale Iscrizione

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis), il quale non è presente. All'esito il Consiglio, vista la documentazione prodotta dal Dott. (omissis), sentite le dichiarazioni dell'Avv. (omissis), rigetta la domanda di iscrizione all'Elenco Speciale ex D.Lgs. 96/2001. Rilevata la sussistenza di eventuali ipotesi di reato dispone la trasmissione di copia del fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, per gli eventuali accertamenti, come da separato verbale.

Audizione Avv. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio si riporta alle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni degli Abogados (omissis) e (omissis).

Audizione Abogado (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Abogado (omissis), la quale non è presente. All'esito il Consiglio, vista la documentazione prodotta dall'Abogado (omissis), sentite le dichiarazioni dell'Avv. (omissis), rigetta la domanda di iscrizione all'Elenco Speciale ex D.Lgs. 96/2001. Rilevata la sussistenza di eventuali ipotesi di reato dispone la trasmissione di copia del fascicolo alla Procura della Repubblica di Roma, per gli eventuali accertamenti, come da separato verbale.

Audizione Avv. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio si riporta alle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni degli Abogados (omissis) e (omissis).

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente comunica che l'Avv. Marcello Adriano Mazzola, ricevuta la delibera consiliare dell'adunanza del 14 ottobre 2013 con la quale il Consiglio esprimeva, encomiandolo, i ringraziamenti nei suoi riguardi per l'articolo apparso in data 13 novembre u.s. sul sito web de "Il Fatto Quotidiano", ha risposto quanto, di seguito, si trascrive integralmente: "Preg.mo Presidente, preg.mi Consiglieri, Caro Mauro, con sincera commozione ho letto la vostra comunicazione, oggi pervenutami. Vi ringrazio. Anche questi preziosi (e indimenticabili) momenti infondono la giusta passione per continuare a dare l'utile contributo per fare uscire l'avvocatura da una immagine negativa che per vari



motivi –a noi ben noti– ci è stata cucita addosso. Sono certo che con impegno, serietà, abnegazione, passione ed onestà, l’avvocatura possa riappropriarsi del ruolo fondamentale che ha in passato avuto, nella guida del Paese. Cordialità, Marcello Adriano Mazzola”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sull’invito a partecipare all’evento, organizzato da Network Globale – Agenzia per l’internazionalizzazione, con il sostegno scientifico della rivista “Formiche”, che verterà sulla discussione dei processi di profonda trasformazione in atto in Libia e il loro impatto sulle relazioni politiche, economiche e finanziarie con l’Italia. L’evento avrà luogo venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 10,00 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Roma in Via de’ Burro 147 – Roma.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sull’invito dell’Ordine degli Avvocati della Tunisia, pervenuto in data 5 dicembre 2013, a partecipare alla Cerimonia de la “Rentrée Du Barreau De Tunisie & Cérémonie Solennelle D’ouverture Des Conférences De Fin De Stage Pour L’année Judiciaire 2013/2014”, che avrà luogo venerdì 17 gennaio 2014, ove si svolgerà anche un seminario organizzato, per l’occasione, sul tema: “Regards croisés sur des problématiques pénales euro-tunisiennes” presso l’Hotel Le Royale – Yasmine Hammamet.

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l’invito.

– Il Presidente riferisce che è pervenuto in data 5 dicembre 2013, dal Dott. Mauro Pichezzi, Presidente dell’Associazione “Viva La Vita Onlus”, Associazione di familiari e malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), il sentito ringraziamento per il contributo donato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, a sostegno dell’evento del 16 dicembre 2013 “Facciamo ordine e tanti auguri”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla comunicazione della Segreteria del Tribunale Amministrativo per il Lazio, pervenuta in data 3 dicembre 2013, in merito alla Cerimonia di apertura per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014 del TAR Lazio – sede di Roma- che si terrà il giorno 27 febbraio 2014, alle ore 11,00.

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente ed il Consigliere Galletti.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Alessandro Sterpa, Commissario Straordinario dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio, con la quale comunica che, d’accordo con il Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, è stata organizzata l’iniziativa, completamente gratuita, denominata “Open Day Jemolo” che avrà luogo il 16 gennaio 2014. Tale evento sarà occasione di incontro tra i più importanti studi legali dell’intero territorio regionale e neolaureati-aspiranti tirocinanti che avranno modo di ascoltare le attività poste in essere dagli avvocati, fare domande e lasciare i propri curricula.



Pertanto, l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio, chiede sia la concessione del Patrocinio che del logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, come già provveduto dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi Roma Tre E Jobsoul, da apporre sulla locandina predisposta per pubblicizzare l'evento. Inoltre, invita l'Ordine a partecipare e condividere l'evento, mettendo a disposizione uno spazio "riservato" all'interno dell'evento, per la presentazione delle attività istituzionali.

Il Consiglio delibera di concedere il Patrocinio all'evento e l'uso del logo dell'Ordine. Delega i Consiglieri Galletti e Bruni ad approfondire la questione relativa all'eventuale utilizzazione di uno spazio "riservato". Invita i Consiglieri a partecipare all'evento. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce in merito all'istanza con la quale l'Ordine ha richiesto l'utilizzo della zona antistante l'Aula Avvocati, inoltrata all'Ufficio Controllo e Sicurezza del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, in data 2 dicembre 2013.

La richiesta indicava il giorno 11 gennaio 2014, in occasione della Cerimonia istituzionale di premiazione degli Avvocati che nell'anno 2013 hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale.

In data 5 e 6 dicembre 2013, dall'Ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo, sono pervenute al Consiglio, in data 9 dicembre 2013, le risposte, rispettivamente del Segretario Generale della Cassazione, Dott. Franco Ippolito e del Magistrato responsabile delegato all'Ufficio Controllo e Sicurezza del Palazzo, Dott. Pasquale Ciccolo, che hanno rilasciato parere negativo alla richiesta dell'Ordine.

Il Presidente comunica al Consiglio di avere predisposto una risposta del seguente tenore da indirizzarsi a tutte le cariche interessate per la sicurezza dell'edificio: al Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce; al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Gianfranco Ciani; al Procuratore Generale Aggiunto, Componente Commissione Sicurezza del Palazzo e Magistrato Responsabile delegato all'Ufficio per il Controllo e la Sicurezza, Corte di Cassazione, Dott. Pasquale Ciccolo; al Presidente, Componente Commissione Sicurezza del Palazzo, Corte di Cassazione, Dott. Franco Fiandanese; al Presidente, Segretario Generale e Componente Commissione Sicurezza del Palazzo, Corte di Cassazione, Dott. Franco Ippolito e al Sostituto Procuratore Generale, Componente Commissione Sicurezza del Palazzo, Corte di Cassazione, Dott. Antonio Mura, che di seguito si riporta:

*“Illustre Primo Presidente,
Illustre Procuratore Generale,
Illustre Procuratore Generale Aggiunto,
Illustre Presidenti,
Illustre Sostituto Procuratore Generale,*

sono rimasto veramente amareggiato nel leggere il diniego, oltretutto di fatto privo di motivazione, da parte dell'Ufficio Sicurezza alla richiesta di autorizzazione a svolgere un frugale rinfresco nell'atrio dell'Aula consiliare a conclusione della Cerimonia di consegna degli attestati agli avvocati che hanno compiuto 25 anni di professione, che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dell'11 gennaio 2014.

Non è mai successo, a mia memoria, che un evento istituzionale di così rilevante importanza abbia visto negata la possibilità di offrire un buffet ai festeggiati, peraltro senza disturbare alcuno né creare problemi di sicurezza stante la particolare festosità dell'incontro.



Inoltre, tengo a far notare come l'analogo evento svoltosi nel corrente anno 2013 abbia permesso all'Ordine degli Avvocati di esaltare la funzione della Magistratura e i suoi Martiri che tutti abbiamo pianto alla fine degli anni '80. Ciò si è svolto in un momento molto toccante della Cerimonia, come potrà testimoniare il Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Geraci, che vi ha partecipato, esaltando nel suo intervento lo spirito e la sensibilità dell'Avvocatura rispetto al sacrificio di tanti Magistrati che hanno potuto garantire negli anni la democrazia nel nostro Paese.

Confido, pertanto, che le S.V. Ill.me vogliano intervenire con l'Ufficio Sicurezza per permettere lo svolgimento completo della Cerimonia che porta lustro ed onore non solo all'Avvocatura ma al tempo stesso anche alla Magistratura.

Con deferente ossequio.

Avv. Mauro Vaglio".

Il Consiglio approva.

– Il Presidente riferisce che è pervenuto in data 9 dicembre 2013, l'invito a partecipare all'evento annuale "Justitia 2014", organizzato dalla Amsterdam Young Bar Association e dalla Amsterdam Bar Association, che si svolgerà nei giorni 11 e 12 aprile 2014 ad Amsterdam.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Presidente e il Consigliere Bolognesi comunicano che il Professor Romano Vaccarella ha trasmesso allo stesso Consigliere Bolognesi, responsabile del Progetto Processo Civile, affinché il Consiglio dell'Ordine possa darne opportuna diffusione, la relazione inoltrata il 3 dicembre al Ministro Cancellieri e la documentazione dei lavori della Commissione che ha lavorato per individuare interventi di modifica alle vigenti norme del codice di procedura civile e dei più recenti e criticati riti ("Rito Fornero").

Poichè i contenuti del lavoro sono particolarmente importanti, il Presidente e il Consigliere Bolognesi propongono che il testo sia distribuito ai Colleghi romani in versione elettronica, annunciando, nei mesi di gennaio e febbraio 2014, due seminari di aggiornamento professionale incentrati sulle criticità poste in luce dalla Commissione Vaccarella e un incontro sul tema, sollecitato da molti Colleghi, della lettera indirizzata dal Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce al Consiglio Nazionale Forense, nella quale afferma che un ricorso per Cassazione deve essere contenuto in non più di venti pagine.

Su tale argomento, il Consigliere Bolognesi ha già verificato la disponibilità e l'interesse del Primo Presidente e del Prof. Vaccarella per venerdì 21 febbraio 2014 e cercherà di ottenere anche la partecipazione opportuna del Prof. Alpa.

Il Consiglio delibera di trasmettere via email agli iscritti il contenuto del lavoro compiuto dalla "Commissione Ministeriale costituita con D.M. 28 giugno-4 luglio 2013 per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione", presieduta dall'Avv. Prof. Romano Vaccarella. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente propone al Consiglio di anticipare l'adunanza consiliare, già fissata per giovedì 16 gennaio 2014, a martedì 14 gennaio 2014, stesso orario, dal momento che il medesimo, unitamente al



Consigliere Segretario, ai Consiglieri e ai Delegati dell'Ordine già partecipanti allo scorso Congresso Nazionale Forense di Bari, che vorranno intervenire, sarà impegnato in occasione della VIII Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, convocata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il sostegno del Consiglio Nazionale Forense, che avrà luogo a Napoli – Castel Capuano, dal 16 al 18 gennaio 2014.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente e il Consigliere Scialla comunicano che è stato concordato, di comune accordo con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, di addvenire alla stipula di un protocollo d'intesa che snellisca le procedure, incidendo positivamente sui tempi di durata dei procedimenti, con risparmio di risorse da meglio utilizzare nei servizi più delicati.

In tal senso, il protocollo si riferisce ad una serie di procedimenti nei quali l'istanza dell'interessato può essere positivamente esitata con una procedura semplificata in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie, remissione del debito e, in sede collegiale, le riabilitazioni e l'estinzione della pena pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente riferisce sull'istanza presentata dall'Avv. (omissis) l'11 dicembre 2013, con la quale chiede di essere autorizzato a ritirare un nuovo Registro cronologico delle notifiche, dal momento che, in data 5 dicembre 2013, la Guardia di Finanza ha provveduto a porre sotto sequestro il Registro cronologico per atti di notificazione in materia civile già utilizzato, presso il suo studio. Di tale fatto non è stata inviata al Consiglio alcuna comunicazione della Guardia di Finanza.

L'Avv. (omissis) precisa che tale richiesta ha carattere di urgenza.

Il Consiglio autorizza.

– Il Presidente riferisce che il Prof. Avv. Giorgio Gallone, Presidente della Commissione Esame Avvocato – Sessione anno 2013, ha trasmesso in data odierna al Consiglio, per opportuna conoscenza, la relazione e i documenti relativi al ricorso al TAR di Roma n. (omissis), discusso in sede cautelare presidenziale il 10 dicembre 2013. Tale ricorso collettivo è stato presentato dalla (omissis) e dal Dott. (omissis), candidato all'esame, per l'annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero – attraverso la suindicata Commissione- avrebbe asseritamente impedito ai candidati di introdurre nelle aule d'esame, tra gli altri testi consultabili, anche le "Addenda" di aggiornamento ai codici commentati dalla (omissis), pubblicate pochissimi giorni prima della celebrazione delle prove e dai candidati autonomamente scaricate da internet e da loro stessi stampate. I ricorrenti deducevano, rispettivamente, che a causa dell'impossibilità di fruire delle "Addenda" nello svolgimento delle prove d'esame, il candidato avrebbe sofferto le conseguenze della diminuzione degli strumenti di studio disponibili e la casa editrice avrebbe sofferto un presunto danno commerciale e d'immagine, in relazione all'affidamento inutilmente riposto dai suoi utenti, circa l'utilizzabilità delle sue pubblicazioni integrative (Addenda), che avrebbe potuto determinare in futuro, un calo del fatturato dell'azienda. I ricorrenti chiedevano, inoltre, che il TAR adottasse un provvedimento di sospensione del provvedimento di diniego all'introduzione delle "Addenda" nei locali d'esame, o le misure cautelari *ante causam* ritenute più idonee a prevenire i danni ipotizzati.

Il Presidente della Terza Sezione del TAR, Dott. Franco Bianchi ha considerato valide e sufficienti



le argomentazioni fornite dalla Commissione e rigettato l'istanza di misure cautelari in misura Presidenziale *ante causam*, specificando, in particolare, quanto segue e che si riporta testualmente: "non risulta depositato il provvedimento impugnato, il che preclude ogni deliberazione circa i presupposti per l'eventuale concessione della misura cautelare monocratica e temporanea richiestain sede di audizione delle parti, è emerso che il candidato (omissis) ha depositato, nei termini, vari Codici, tutti ammessi alla consultazione e che non risulta esservi stata, da parte del ricorrente, alcuna formale contestazione circa il rifiuto di altri testi depositati in fotocopia e scaricati da appositi siti, costituenti "Addenda" ai predetti Codici, editi dalla (omissis). Tali testi aggiuntivi, non ammessi alla consultazione, semmai effettivamente prodotti, a detta dei rappresentanti della Commissione, sarebbero stati, comunque, esclusi, in quanto non rilegati e aventi forma apparente di mere fotocopie; considerato pertanto che, nel caso di specie, valutando comparativamente i contrapposti interessi privati di parte ricorrente e quelli pubblici dell'intimata Amministrazione, non sussistono le condizioni di estrema gravità ed urgenza richieste per la concessione della temporanea tutela cautelare monocratica, in quanto il ricorrente sta svolgendo regolarmente le prove d'esame, con tutti i testi consentiti né è dato ravvisare manifesti errori nei criteri operativi seguiti dall'Amministrazione durante le verifiche di ammissione dei testi presentati dai candidati". In conclusione, il Presidente della Terza Sezione del TAR, ha fissato la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare per la data del 10 gennaio 2014.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che l'Ergife Palace Hotel ha comunicato in data odierna, di aver provveduto il 10 dicembre scorso, a fornire alla Segreteria della Commissione composta da Avvocati, Magistrati e professori Universitari, n. 80 cestini contenenti un pasto freddo per il pranzo, nonché n. 80 colazioni consistenti in caffè, latte, cornetti e plum cake. Tale servizio fornito, completamente gratuito ed esteso anche ai giorni 11 e 12 dicembre scorsi, è stato richiesto dal Presidente Gallone, dal momento che il contratto concluso dalla Corte di Appello di Roma, non prevede né la colazione né il cestino per il pranzo per i Commissari di esame. Su richiesta del Presidente Gallone, nei giorni 11 e 12 dicembre u.s., è stato aperto anche il servizio bar all'interno dell'area di esame, a pagamento, riservato dalle ore 11,00 alle ore 17,00 ai soli Commissari di esame.

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla ad approfondire la vicenda.

- Il Presidente riferisce che la (omissis) ha provveduto a relazionare sull'evento culturale "12° Fiera Nazionale della Piccola e Media editoria di Roma "Più Libri Più liberi", svoltosi a Roma nei giorni dal 5 all'8 dicembre u.s e, in particolare, ha raccolto le opinioni dei visitatori che si sono soffermati presso la parte dello stand, concessa gratuitamente dalla società e riservata all'Ordine degli Avvocati di Roma. Inoltre, l'iniziativa dello "Sportello del Cittadino", presenziata con turni nell'intero periodo della Fiera presso l'area sopraindicata, dagli Avvocati Alessandra Boecklin, Ersilia Urbano, Simona Cocchi, Ilaria Cerra, Sara Patrizi, Anjeza Doko, Alessandro Marescotti e Marco Merlo, ha destato molte curiosità, interesse per i servizi e proposte per ampliare il servizio nei confronti di alcuni specifici settori della società tra cui il carcere. Il giudizio positivo nei confronti dell'abbinamento tra Casa Editrice e Ordine degli Avvocati di Roma è stato palesemente espresso dai visitatori della manifestazione.

Il Consiglio prende atto, ringraziando i Colleghi che hanno dato la propria disponibilità a



partecipare allo Sportello del Cittadino.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Roberto Alma, Maria Elena Annese, Ivan Antonazzo, Annalisa Avagliano, Stefano Battini, Annarita Borgogna, Paolo Brescia, Salvatore Calarota, Lara Cecere, Giovanni Coppola, Reparata Del Grosso, Ottavio Ferrante, Ida Iannicari, Goffredo Martorello, Manuele Misiani, Renata Oliveri, Flavio Palazzone, Francesca Politi, Aldo Sandulli, Corrado Scivoletto, Aurora Vatta,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio Ufficio Legale, pervenuta in data 9 dicembre 2013, con la quale si comunica la convocazione della riunione periodica dell’Osservatorio Regionale della mediazione tributaria, unitamente al provvedimento di integrazione dell’Osservatorio. La riunione avrà luogo il 16 dicembre 2013, alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni 3° piano della sede dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, Via G. Capranesi 60 Roma.

Il Consiglio delega l’Avv. (omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 9 dicembre 2013, dal Consiglio Nazionale Forense, la circolare n. 25-C-2013 “FAQ sulla mediazione finalizzata alla conciliazione della lite”, accompagnatoria del relativo documento della Commissione Interna per lo studio e la riforma della conciliazione e della mediazione, approvato nella seduta amministrativa del 22 novembre u.s. Tale documento redatto sulla base del confronto con i Colleghi presenti all’incontro del 26 settembre scorso presso il C.N.F., affronta le principali problematiche applicative che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 28/2010 stanno determinando.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data 26 novembre 2013 prot. n. (omissis) dall’Avv. (omissis), difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 9 maggio 2013, con la quale chiede che venga rettificato il nome della richiedente da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data 27 novembre 2013 prot. n. (omissis) dall’Avv. (omissis), difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 14 novembre 2013, con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.



– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 27 novembre 2013 prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 29 luglio 2010, con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 7 novembre 2013, prot. n. (omissis), dalla Sig.ra (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 4 luglio 2013, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce che sono stati notificati, in data 3 dicembre 2013, i ricorsi al TAR di Roma presentati dall'Avv. (omissis), per conto del Dott. (omissis), contro l'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti dell'Avv. (omissis), per l'annullamento dei pareri di congruità espressi l'11 luglio 2013 (invero sono stati resi in data 4 luglio 2013) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio, alla luce delle nuove circostanze di fatto addotte nei ricorsi notificati (che, peraltro, ben avrebbero potute essere rappresentate anche con una mera istanza di riesame) e prima ignote, perchè non rappresentate nel corso del procedimento dalla parte istante, revoca in autotutela i pareri di congruità espressi il 4 luglio 2013 e rimette le parti e i rispettivi difensori dinanzi ai Consiglieri Istruttori, Avvocati Bolognesi e Santini per il procedimento n. (omissis) e i Consiglieri Istruttori Bolognesi e Cerè, per il procedimento (omissis).

La delibera è immediatamente esecutiva e viene comunicata (ove possibile via PEC) all'Avv. (omissis), all'Avv. (omissis) e alla parte controinteressata.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota inviata all'attenzione dell'Ordine in data 11 dicembre 2013 dai ragazzi del gruppo "omissis", composto da un centinaio di studenti ed ex studenti dell'Università degli Studi "La Sapienza", quale piccola rappresentanza di un numero più elevato di ragazzi, oltre 1.400, che si sono ritrovati ad essere sanzionati per una discutibile situazione di "evasione" di pagamento delle tasse universitarie per gli anni 2010/2011 che sono state calcolate in base alle fasce di reddito corrispondenti al reddito ISEE.

Per errori nell'inserimento delle AUTOCERTIFICAZIONI ISEE sul sito Infostud dell'Università La Sapienza, con corrispondente mancato versamento di euro (omissis) in media, l'Ateneo romano, inizialmente ha comminato sanzioni in media per euro (omissis) e in seguito alle proteste sopraggiunte da molti studenti romani, le ha rimodulate per circa euro (omissis).

Pertanto, la segnalazione pervenuta espone che gli studenti universitari romani e non, sono costretti a pagare tasse universitarie di importo maggiore e con l'addebito di more per aver compilato in maniera errata i moduli ISEE.

L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma non ha provveduto a comunicare, in tempo utile, l'errata compilazione e in dettaglio, gli errori commessi nella compilazione e quindi, gli studenti si sono ritrovati a dover pagare una sanzione pari a 3 volte il doppio della differenza tra l'importo delle tasse da versare relative alla fascia ISEE accertata dagli Uffici e le tasse pagate in base alla fascia ISEE



dichiarata in Infostud per l'anno accademico in cui la dichiarazione si è dimostrata non veritiera.

La conseguenza di tale sanzione, che ha colpito le fasce più deboli con ISEE che si aggirano sui (omissis) euro annui, è stata il ritiro di molti studenti che sono impossibilitati a far fronte a tale onere.

I giovani studenti che hanno segnalato tale accaduto già in moltissime sedi senza avere alcun appoggio morale e protestando anche con un estremo "sciopero della fame", chiedono all'Ordine degli Avvocati di Roma di aderire alla loro protesta, comprendendo anche gli altri studenti incorsi nella medesima situazione, e coinvolgendo gli Ordini professionali e le competenti Istituzioni.

Il Consiglio esprime solidarietà agli studenti e rammenta loro la possibilità di usufruire, ricorrendone i presupposti, dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato al fine di poter tutelare in via giudiziaria i propri interessi.

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal Dott. Aldo Polito, Direttore Regionale presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, in data 5 dicembre 2013, la nota con la quale chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma, vista la rete informativa disponibile, di contribuire, tramite comunicazione agli Iscritti, alla massima divulgazione delle informazioni relative ai servizi telematici a distanza offerti dall'Agenzia delle Entrate e attuati nella Regione Lazio.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e la trasmissione a mezzo email.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio VII GIP della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta e notificata in data 9 dicembre 2013, accompagnatoria del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 5 febbraio 2014 ore 9.30, nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico della Signora (omissis), imputata del reato p.p. dall'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, per aver presentato all'Ordine degli Avvocati di Roma in data 23 giugno 2011 un'autocertificazione non veritiera con cui attestava un reddito familiare, relativo all'anno d'imposta 2011, non superiore a quanto previsto dalla legge per l'ottenimento dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato.

- Il Consigliere Segretario, riferisce che l'Ufficio Stralcio Pubblicazioni sentenze del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato i seguenti dati relativi alle sentenze pubblicate nei mesi di **novembre e dicembre 2013**, dal personale dipendente del Consiglio dell'Ordine con contratto a tempo determinato:

- 3.866 sentenze ordinarie;

- 3.413 sentenze O.S.A.;

per un totale di 7.279 sentenze.

Il Consiglio prende atto e delibera di stampare i manifesti con l'esito dei risultati totali del lavoro dei dipendenti a termine dell'Ordine. Inoltre delibera di inviare comunicazione al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte di Cassazione, della Corte di Appello, del Tribunale ed al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, informando i medesimi dei risultati ottenuti e segnalando le nuove criticità in merito alle richieste copie decreti ingiuntivi e sentenze, nonché le giacenze dei decreti ingiuntivi non emessi e la situazione del rilascio copie sentenze relative alle



sanzioni amministrative ferma al 30 giugno 2012. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 46 dell'adunanza del 5 dicembre 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 46 dell'adunanza del 5 dicembre 2013.

Contributo al Consiglio Nazionale Forense: discussione su sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, n. 382/6/13 del 27 novembre 2013

- Il Presidente ritorna sull'argomento della sentenza depositata il 27 novembre u.s. n. 382/6/13, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Forense avverso la sentenza n. 325/19/12 della Commissione Tributaria Provinciale.

Tale decisione di secondo grado, ribaltando al pronuncia impugnata, ha confermato il potere impositivo del Consiglio Nazionale Forense nei confronti di tutti gli iscritti negli Albi ordinari tenuti dai COA, e non solo nei confronti degli iscritti nell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, in base all'art. 14 del D.Lgs. n. 328/1944.

Secondo quanto sostenuto dal Giudice Tributario d'appello, il Consiglio Nazionale Forense svolgerebbe funzioni nell'interesse dell'intera categoria e, pertanto, ciò giustificherebbe il pagamento di un contributo a carico di tutti gli avvocati.

Il Consiglio, prende atto della decisione contraria alla posizione da sempre unanimamente sostenuta dall'Avvocatura romana e si augura che la Corte di legittimità, ove adita dagli appellati soccombenti, possa riformare la sentenza in favore degli avvocati non iscritti all'albo dei Cassazionisti.

Pratiche disciplinari

P.D. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la decisione 12 aprile 2011/1° ottobre 2013 con la quale all'Avv. (omissis), nato a Roma il (omissis), veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due;

preso atto

- che l'Ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto giudiziario all'indirizzo dello studio legale Via (Omissis) in data 31 ottobre 2013, in quanto da tempo trasferito come dichiarato dal portiere dello stabile;

- che l'Ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto giudiziario all'indirizzo della residenza Via (omissis) in data 10 ottobre 2013 in quanto da tempo trasferito come dichiarato dal portiere dello stabile;

- che l'Ufficiale giudiziario ha notificato l'atto giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la Casa Comunale Roma Capitale in data 15 novembre 2013;

- rilevato che la citata decisione è divenuta esecutiva
delibera



di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale per mesi due dell'Avv. (omissis)

determina

il periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense dell'Avv. (omissis) con decorrenza dal 1° marzo 2014 al 30 aprile 2014.

- Il Consigliere Galletti, all'uopo delegato dal Presidente, riferisce sulla pratica n. (omissis):

- con la nota dell'Avv. (omissis), pervenuta il 20 agosto 2013, è stato preannunciato un intervento dell'Ordre des Avocats De Paris, su sollecitazione dello studio (omissis);
- con la nota effettivamente pervenuta in data 25 settembre 2013 da parte del citato Ordine è stato invocato un intervento dell'Ordine capitolino circa pretesi compensi professionali vantati dall'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 5.7 CCBE alla luce dell'istanza datata 25 luglio 2013 formulata dall'Avv. (omissis) dello Studio (omissis);
- nel corso dell'audizione dinanzi al Consigliere Galletti del 24 ottobre 2013 e, soprattutto, nelle successive deduzioni difensive del 25 novembre 2013, l'Avv. (omissis) ha negato l'esistenza di un suo coinvolgimento professionale nelle questioni che hanno interessato una parte da lui assistita con i colleghi francesi;

Considerato che l'Avv. (omissis) ha documentato:

- che i compensi pretesi dall'Avv. (omissis), anche per conto dello Studio (omissis), nei suoi confronti e nei confronti dell'Associazione Professionale (omissis) sono relativi ad attività defensionale giudiziale, nella quale il mandato professionale non è stato conferito all'Avv. (omissis);
- che le stesse notule sono tutte intestate e indirizzate direttamente alla parte assistita;
- che altri difensori francesi del medesimo studio hanno già contattato direttamente la parte assistita per i pagamenti ritenuti dovuti, preannunciando altrimenti la rinuncia al mandato,

ritenuto,

pertanto, che, allo stato, è smentita *per tabulas* l'asserzione dell'Avv. (omissis), anche per conto dello Studio (omissis), circa la sussistenza dell'affidamento di un incarico professionale nei suoi confronti da parte dell'Avv. (omissis) o dell'Associazione Professionale (omissis), essendosi questi limitato soltanto a mettere in contatto la parte assistita con lo studio francese, senza garantire a quest'ultimo alcunchè e senza assumere alcun ruolo difensivo o altro nella vicenda processuale e nei rapporti intercorsi tra lo studio francese e la parte assistita, il Consigliere Galletti propone che la pratica sia archiviata e posta agli atti.

Il Consiglio delibera di archiviare il procedimento con delibera immediatamente esecutiva, onerando la Segreteria di comunicare la decisione agli Avvocati interessati e all'Ordre des Avocats de Paris.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 32)

(omissis)



Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 45)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)
(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 4)
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati(n. 24)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)
(omissis)

Abilitazioni (n. 7)
(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 18)
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)
(omissis)

Variazione cognome da "PICCARO" in "GASPARINI PICCARO" Elisabetta

Il Consiglio

- Vista l'istanza, pervenuta presso questo Consiglio in data 5 dicembre 2013, dell'Avv. Elisabetta Gasparini, nata a Udine il 20 gennaio 1965, con la quale chiede la modifica del cognome da "Piccaro" a "Gasparini Piccaro";
- Visto il documento di riconoscimento (Patente di guida U18349091L);
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da "Piccaro" a "Gasparini Piccaro" Elisabetta.



- Il Presidente e il Consigliere Mazzoni comunicano che, dopo vari incontri, unitamente alla Consulta degli Enti Pubblici, hanno provveduto alla redazione del nuovo Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici, ritenuto necessario in considerazione della nuova disciplina dettata dalla L. 247/2012 come di seguito trascritto:

**Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici
al fine dell'iscrizione nell'Elenco speciale**

- 1) Il Consiglio dell'Ordine, in applicazione dell'art. 15 della Legge Forense, tiene l'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l'aggiornamento.
- 2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge forense possono essere iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.
- 3) Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici Non Economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.
- 4) In ogni caso, ai fini dell'identificazione della natura giuridica dell'Ente Pubblico, anche "trasformato", il COA terrà conto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l'orientamento comunitario.
- 5) Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti Pubblici di cui all'art. 23 della Legge Forense, non potrà essere chiesta l'iscrizione di avvocati dipendenti nell'Elenco Speciale.
In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.
- 6) Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:
 - a) L'avvenuta costituzione di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Roma con delibera dell'Ente;
 - b) L'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;
 - c) L'organizzazione dell'Ufficio come unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;
 - d) L'impegno a garantire ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
 - e) L'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale tenuto dal COA di Roma;
 - f) L'impegno a rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.
- 7) Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria la domanda del singolo avvocato, dalla quale deve risultare:



a. la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;

b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Roma;

c. che l'attività cui il professionista è adetto consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta;

d. La dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che richiede l'iscrizione, e presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio, dell'esistenza di un Ufficio Legale a norma di legge e l'impegno a rispettare il contenuto del Regolamento, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell'Ufficio.

8) Il Consiglio ha il potere-dovere di accertare in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge forense o su richiesta del singolo iscritto, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dall'art. 23 della Legge, sia in relazione alla regolarità e idoneità dell'Ufficio Legale istituito, sia in relazione alla idoneità e alle funzioni svolte o da svolgere dall'avvocato.

9) Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, può intervenire, su richiesta dell'iscritto e/o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della normativa professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale.

10) L'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare ha l'onere di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di un eventuale sospensione dell'iscrizione all'Elenco.

11) Gli "Uffici Legali", comunque denominati ai fini del presente Regolamento, devono costituire un'unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo; in particolare essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

12) A capo dell'Ufficio stesso deve essere posto un professionista iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non deve esistere rapporto di subordinazione nè di gerarchia funzionale.

13) Gli avvocati iscritti nell'Elenco, esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale; Essi corrispondono direttamente con i dirigenti



delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato, nonché per l'organizzazione dell'Ufficio sotto il profilo amministrativo.

14) Gli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale devono essere inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l'attività espletata secondo la normativa vigente.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale non può essere applicato ad altra Unità organizzativa se non con il suo assenso e con provvedimento motivato da cui risulti l'inevitabilità del trasferimento.

15) La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato.

16) L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

17) L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto della normativa statale e del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense e s. m. ed int.

In particolare, si richiamano i doveri deontologici di esercizio dell'attività di avvocato fondata sull'autonomia e l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché i doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge Professionale forense e dall'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

Gli Enti si impegnano a favorire e non ostacolare l'aggiornamento professionale dell'avvocato suo dipendente.

18) La valutazione del professionista deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall'avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.

19) Gli avvocati iscritti all'Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e dei Consigli distrettuali di disciplina laddove istituiti.

Il Consiglio approva il Regolamento e delibera di organizzare una Conferenza di presentazione ai Responsabili degli Uffici Legali e ai Legali Rappresentanti degli Enti Pubblici, dandone informativa al Consiglio Nazionale Forense e ai Ministeri con competenza in materia (Ministero della Giustizia, Ministero Funzione Pubblica, Ministeri Vigilanti degli Enti Pubblici).

Il Consiglio dispone l'invio del Regolamento a tutti gli avvocati iscritti all'Elenco Speciale e agli Enti che hanno avvocati iscritti nel predetto Elenco.

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni per i suddetti adempimenti.

Avocat (omissis)

Il Consiglio



- Vista l'iscrizione dell'Avocat (omissis), nata a (omissis) il (omissis), presso l'Ordine degli Avvocati di Bucarest Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine tradizionale;
- Ritenuto che la delibera consiliare del 7 novembre 2013 di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 concerneva gli Avocat iscritti nell'Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania della struttura di Pompiliu Bota;
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni;

revoca

il provvedimento di cancellazione emesso nei confronti dell'Avocat (omissis).

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 31) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 14 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.S.T.R.I.D. – Istituto Studi Ricerche Informazioni Difesa, del Corso di Alta Formazione “Business & Corporate Intelligence”, che si svolgerà dal 18 gennaio al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 162 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di rigettare la richiesta suddetta per carenza di documentazione.

- In data 12 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare, del convegno gratuito, “Deontologia Forense e Mediazione”, che si svolgerà il 16 dicembre 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “Il procedimento disciplinare attuale e quello previsto dalla Riforma Forense”, che si è svolto l'11 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.



- In data 10 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “Deontologia – La Riforma Forense”, che si svolgerà il 14 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 11 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “Deontologia pubblicità dell’avvocato”, che si svolgerà il 18 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Lipani & Partners – Studio di Avvocati Avv. Damiano Lipani, del convegno gratuito, “La legge di riforma professionale e gli strumenti attuativi”, che si svolgerà il 17 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Martelli & Partners in collaborazione con Studio Legale Colonna e Studio Legale Greco, dell’attività formativa interno allo studio, “Il diritto dei marchi”, che si svolgerà il 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 2013, della durata complessiva di 30 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Vaiano-Izzo, dell’attività formativa interno allo studio, “Il processo telematico: processo amministrativo e civile a confronto”, che si svolgerà il 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27 e 30 dicembre 2013, della durata complessiva di 19 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 19 (diciannove) crediti formativi per l’attività interna allo studio suindicata.



- In data 9 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Nazionale del Diritto (unitamente a Europa 2010 e Fondazione Fabio Testa), del convegno gratuito, "La famiglia italiana dopo quaranta anni dal referendum sul divorzio, presentazione del libro: "Dovere e matrimonio dell'Avv. Carlo Testa", che si svolgerà il 14 febbraio 2014, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. – Sede di Roma, del convegno gratuito, "Il ricorso penale per Cassazione", che si svolgerà il 18 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 dicembre novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Il trust in Italia", del convegno gratuito, "Trust e Dopo di Noi", che si svolgerà il 16 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 9 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Immediata – A.D.R., del seminario, "Le attività dell'avvocato nella nuova procedura di mediazione del 2013", che si svolgerà il 18, 19 e 20 dicembre 2013, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 11 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Culturale Nuove Frontiere del Diritto, dei convegni gratuiti, "Reati nell'era Internet: diffamazione, diritto e dovere di informazione, diritto e dovere di cronaca, diritto all'oblio", che si svolgerà il 9 gennaio 2014; "Il consulente d'ufficio: questioni e temi aperti in tema di CTU e CTP", che si svolgerà il 22 gennaio 2014; "I minori e il diritto all'affettività. Parametri delle competenze genitoriali. Questioni in tema di affido." che si svolgerà il 6 febbraio 2014; "Il riparto di giurisdizione: questo sconosciuto", che si svolgerà il 31 marzo 2014, della durata complessiva di 5 ore per ciascun evento.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per ogni evento suindicato.

- In data 29 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Asso-consum, del convegno gratuito, "L'educazione Finanziaria: nuova frontiera dello sviluppo del sistema economico italiano", che si svolgerà il 16 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 10 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Editoriale Emmeelle – Il momento legislativo S.r.l., del convegno gratuito, "Invio telematico degli atti nel processo civile e nelle esecuzioni immobiliari", che si svolgerà il 16-23 gennaio, 6-13-20-27 febbraio 2014 (evento unico replicato), della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni giornata del convegno suindicato.

- In data 11 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti, del convegno gratuito, "Il risarcimento integrale e personalizzato del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale", che si svolgerà il 18 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, del convegno gratuito, "La responsabilità genitoriale", che si svolgerà il 10 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'U.N.A.I. – Unione Nazionale Amministratori d'Immobili, del convegno gratuito, "Legge 220/12 articolo per articolo, cosa cambia rispetto al vecchio Codice Civile e per l'amministratore", che si svolgerà il 19 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativo per il convegno suindicato.

- In data 9 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Altalex Consulting S.r.l., del "Corso Altalex intensivo di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2014", che si svolgerà dal 18 gennaio al 10 maggio 2014, della durata complessiva di 75 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario, "Tecniche di redazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e gestione del nuovo conflitto di interessi", che si svolgerà il 16 e 17 dicembre 2013, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 11 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., del seminario "Funzionamento degli organi collegiali e attività di verbalizzazione", che si svolgerà il 16 e 17 dicembre 2013, della durata complessiva di 11 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 10 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del Master "Fallimento e procedure concorsuali", che si svolgerà il 21, 22, 28, 29 marzo e 4, 5 aprile 2014, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 98) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 20) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri



- Il Consigliere Minghelli comunica che il prossimo 17 dicembre, festa di San Lazzaro, alle ore 16,30 presso il Complesso di San Salvatore in Lauro, nell'omonima piazza in Roma, con un evento pubblico, sarà commemorato, a trent'anni dalla morte, il Re Umberto II, da parte della Delegazione di Roma Capitale e del Lazio degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, dalla Presidenza dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla Delegazione di Roma dell'Associazione Culturale "Istituto del Sacro Romano Impero". I Sodalizi di cui sopra commemoreranno la figura di S.M. Re Umberto II di Savoia, con interventi dell'Avv. Filippo Maria Berardi e del Conte Don Enzo Capasso Torre delle Pastene. Alle ore 18,00, nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, verrà celebrata, inoltre, in onore dei Santi Maurizio e Lazzaro, una Santa Messa solenne presieduta dal Parroco Rev.mo Mons. Pietro Bongiovanni e accompagnata dalla Cappella Musicale "Opera Familia Christi". Gli appartenenti agli Ordini Dinastici di Casa Savoia potranno indossare l'Abito da chiesa. Vista l'eccellenza dell'evento e il suo valore storico e considerata, inoltre, la circostanza che tra i pochi oratori invitati a parlare vi sarà l'Avv. Filippo Maria Berardi, iscritto al nostro Foro, si chiede che la notizia dell'evento, sia pubblicata tra le "News" dell'Ordine con il titolo: "Commemorazioni S.M. Umberto II".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Minghelli comunica l'intenzione di inserire l'Avv. Gianluca Barneschi tra i Componenti del Progetto Cultura e Spettacolo, avendo tra l'altro intenzione di organizzare con lo stesso, in data da concordare, un convegno dal titolo: "L'Inglese che viaggiò con il Re e con Badoglio. Le Missioni dell'Agente Speciale Dick Mallaby", dall'opera omonima di questo Avvocato, dall'altissimo profilo storico e culturale.

Il Consiglio prende atto e autorizza.

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto "Visite Guidate", presenta le proposte dell'Archeologa, Dott.ssa Isabella La Costa per mese di gennaio 2014, chiedendo l'autorizzazione alla pubblicazione del calendario sul sito istituzionale, tra le "News" e all'invio di email agli Iscritti.

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Scialla, anche per conto del Consigliere Cerè al momento assente e in merito alla questione della Protezione Internazionale e del Patrocinio in favore dei non abbienti, chiedono che il Consiglio li autorizzi a rivolgere al Ministero della Giustizia, al Ministero degli Esteri ed al Ministero per l'Integrazione della Repubblica Italiana, il seguente quesito: *"Colui che richiede il riconoscimento lo status di rifugiato è obbligato a produrre il certificato dell'Autorità Consolare, circa gli eventuali redditi prodotti all'estero (art. 79 Comma 2 D.P.R. n. 115/02), ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, oppure tale soggetto ne è esentato ai sensi della Legislazione Italiana, della Costituzione e delle Convenzioni Internazionali, in tema di diritti fondamentali e, in particolare, in tema di diritti dei rifugiati?"*

Il Consiglio autorizza.

- Il Consigliere Scialla comunica che, con mail del 2 dicembre 2013, l'Avv. (omissis) portava a conoscenza del Presidente dell'Ordine, Avv. Vaglio e del Consigliere Scialla di aver ricevuto, da parte di una persona che si dichiarava suo assistito di ufficio in un processo in Cassazione, una mail con toni



perentori e velatamente minacciosi, che gli ordinava la redazione di motivi aggiunti e di partecipare all'udienza, quale difensore di ufficio, senza "limitarsi a compiacere il Collegio".

Il Collega rispondeva chiedendo almeno un incontro od un colloquio telefonico all'interlocutore per conoscere meglio la situazione pregressa. Successivamente costui indirizzava una mail dai contenuti analoghi al Consigliere Scialla, chiedendo addirittura la sostituzione del difensore di ufficio e, a seguito della risposta dello stesso che lo esortava, invece, a contattare direttamente il difensore già nominato, si rivolgeva, via mail a tutti i Consiglieri, minacciando imprecisate azioni legali.

Nella mail inviata, l'Avv. (omiss) chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma conforto e tutela, rivendicando l'autonomia e l'indipendenza del difensore di ufficio e ricordando la natura del rito in Cassazione che prevede come facoltativa la partecipazione del difensore all'udienza.

Il Consigliere Scialla propone di monitorare la situazione ed eventualmente supportare il Collega, ove dovesse ritenere di interessare della vicenda l'Autorità Giudiziaria, in difesa della propria onorabilità, autonomia ed indipendenza.

Il Consiglio condivide la proposta del Consigliere Scialla.

- Il Consigliere Santini comunica che su proposta del Presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italia (Sezione di Roma), Avv. Irma Conti, sta organizzando un importante Convegno sul tema della tutela dei soggetti deboli, che si terrà in Aula Avvocati il giorno 14 febbraio 2014, dalle ore 12,00 alle ore 15,00.

Interverrà il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il medesimo Consigliere Santini e gli Avvocati Irma Conti e Luciana Delfini, la Dott.ssa Maria Monteleone, il Dott. Rodolfo Sabelli, il Dott. Giorgio Santacroce, la Dott.ssa Melita Cavallo e il Dott. Massimo Crescenzi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti riferisce sui gravi fatti occorsi in occasione del secondo "corso di curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore nei procedimenti civili", in data 11 dicembre 2013, allorquando, in conformità alle delibere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e a quanto indicato nei manifesti pubblicati per l'iniziativa, taluni colleghi esclusi per essere stati assenti ingiustificati al primo incontro in favore di colleghi in lista d'attesa e puntualmente presenti, hanno dato in escandescenze, aggredendo verbalmente gli impiegati addetti Signori (omissis) e (omissis) al punto che uno di loro ha avuto un lieve malore e sono intervenuti d'ufficio i militari dell'Arma che, di loro iniziativa, hanno ritenuto di dovere presenziare alle operazioni di uscita dall'Aula.

Il Consigliere Galletti chiede che i responsabili di ciascun progetto formativo chiariscano all'inizio di ogni incontro le modalità di partecipazione ai singoli eventi formativi o ai corsi e chiede che sia presente per ciascun singolo evento formativo il Consigliere responsabile dell'evento.

Il Consigliere Galletti, inoltre, rilevata la difficoltà di assicurare la formazione gratuita agli oltre ventiquattromila colleghi romani in uno con l'obbligo d'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma presso il quale viene esercitata in modo prevalente la formazione, chiede di deliberare che d'ora innanzi, agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, possano partecipare, senza eccezioni, i soli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, preso atto di quanto indicato, delibera che, all'inizio di ogni seminario o evento formativo, siano ribadite, a cura del Consigliere responsabile dell'iniziativa, ai presenti, le condizioni e le modalità di partecipazione e per l'ottenimento di



eventuali attestazioni di frequenza, nonchè che lo stesso Consigliere responsabile dell'iniziativa debba presenziare per l'intera durata ad ogni singolo evento da lui stesso promosso.

Il Consiglio approva l'ulteriore proposta del Consigliere Galletti e dispone che, d'ora innanzi, possano presenziare ai corsi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i soli avvocati iscritti all'Albo di Roma.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 4) proposte di archiviazione e di (n. 10) apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati (espressi n. 5) pareri su note di onorari:

(omissis)